SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 99

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 29 aprile 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Banca d'Italia

Università di Palermo

Università di Trieste

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

REGIONE TOSCANA

REGIONE LOMBARDIA

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 aprile 2000, n. **106.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica di Slovenia e il Governo della Repubblica ungherese sulla costituzione di una Forza terrestre multinazionale, fatto a Udine il 18 aprile 1998.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica di Slovenia e il Governo della Repubblica ungherese sulla costituzione di una Forza terrestre multinazionale, fatto ad Udine il 18 aprile 1998.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10, paragrafo 1, dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 17 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

AGREEMENT AMONG THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC, THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF HUNGARY ON THE EST ABLISHMENT OF A MULTINATIONAL LAND FORCE

The Government of the Italian Republic, the Government the Republic of Slovenia of and the Government of the Republic of Hungary (hereinafter referred as "the Parties"),

Confirming their full commitment to enhance the stability in EUROPE;

Underlining the importance of a trilateral cooperation in the security field, based on mutual interests and on the development of military relations;

Stressing the importance of multinational military cooperation and of one of its main aspects, multinational forces, which represents a highly significant political manifestation of solidarity and cohesion, and a means to enhance interoperability and efficiency;

Recalling the political value of the Joint Declaration of Intents signed by the Ministers of Defence on 13 November 1997 in Budapest,

have agreed on the following :

Article 1

Scope of the Agreement

1. The Parties, in compliance with their internal laws in force and in respect of their international commitments, shall constitute a Multinational Land Force (hereinafter referred as MLF). Based upon this political - military rationale and due to geographic and geostrategic consideration, the MLF shall consist of a light infantry formation, at a Brigade level

2. The general purpose of the MLF is:

- to set up a readily available, highly operational light infantry brigade capable to provide an effective military response to the newly emerging challenges;
- to enhance the level of interoperability among the three Parties establishing the MLF, improving mutual knowledge and the adaptation of commonly agreed operational procedures.

3. Within this framework the main goal is to provide a contribution to overall international security through:

- dissuasion against potential adversaries by demonstrating an effective and credible military capability;
- force projection to crisis areas for crisis management operations.

4. In order to fulfil the above goal the MLF must be able to:

- plan and conduct "visible" multinational training activities aimed to reach and maintain high operational effectiveness and contribute to improving interoperability;

- carry out peace support operations, ranging from humanitarian aid, search and rescue missions through peace-keeping tasks up to tasks of combat forces in crisis management operations as it is specified in Article 2.

5. Therefore missions such as those identified in the WEU Petersberg Declaration are included. The geographical area of employment might include the whole of Europe, with a focus on Central-Eastern and South-Eastern Europe, especially in operational theatres characterised by rugged terrain, uneasy or slow ground mobility and harsh climate conditions. However it is possible that MLF or a part of it could be requested to operate also "out of European area" especially as a humanitarian, peacekeeping, preventive or interposition force.

Article 2

Framework of employment

1. The MLF, which in time might be open to other Countries, can be employed in a trilateral or multinational context. It shall be also available to the WEU, or used within the framework of NATO, in accordance with the procedures of those organizations.

2. The MLF shall normally be employed under the mandate of the UN Security Council or OSCE or other International Organizations.

3. The employment of MLF, whether within a trilateral context or within that of international organizations, and irrespective of which of the mission envisaged in the Article 1, shall require the prior adoption of an unanimous decision by the Parties.

4. The MLF shall receive instructions, usually through an operational Chain of Command, from a high level Political-Military Steering Group (hereinafter referred as PMSG) including high ranking representatives of Ministries of Foreign Affairs, Ministries of Defence (MOD) and national General Staffs of the Parties. The PMSG shall establish the conditions for the operational deployment and employment of the MLF as well as for the training activities..

5. The PMSG shall be supported by a multinational staff level Political-Military Working Group including technical expert representatives of MODs and Services Staffs that shall meet as required. These structures shall also provide a forum for discussion on the development of the MLF.

Article 3

Force and Command Structure

1. The MLF is a Force consisting of permanent integrated Command structures and designated units, based on the concept of "National framework" also known as "leading Nation".

2. The concept of "National framework" implies that there is not a permanent stationing of forces outside their normal national bases. The appropriate level of integration shall be reached by the assignment of other Parties' personnel to the framework Nation Brigade HQ. This shall also facilitate the integration of the different components at the beginning of an operation or exercise.

3. The Italian Republic as the "leading Nation" shall provide the MLF Commander and the bulk of the frame Brigade HQ reinforced by a selected number of the other Parties' personnel on permanent basis and adequately augmented on contingency.

4. The designated units are as follows:

   - three (3) infantry regiments or battalions:one by each contributing Parties;
   - an artillery regiment, provided by the Italian Republic;
   - brigade support units provided by the Italian Republic with the addition of required National Support Elements (NSE).

   Each Party shall retain complete freedom in designating its units in the MLF.

5. The designated units are not permanently assigned but ready "on call", in order to facilitate the force generation and assembly.

6. The units making up the MLF shall be Forces "assembled on request". Each Party shall be required to identify them annually at the end of each year valid for the coming year.

Article 4

Training and activation of the MLF

1. When the MLF is activated the framework Nation Brigade Commander will be appointed as Commander Multinational Land Force (hereinafter referred as COMMLF).

2. For planning and conduction of operations and exercises the COMMLF shall provide the core staff of the MLF, which already includes personnel of the Parties and shall request the necessary augmentations for the task on hand.

3. Based on the received guidances COMMLF shall:

   - be responsible of operational planning;
   - contribute to define training standards and logistic requirements to be achieved by the National components;
   - plan and execute LIVEXs and CPXs:
   - establish liaison with other existing multinational forces with the aim of exchanging information for the planning of activities.

4. In operations and exercises the operational Chain of Command shall be established jointly by the National Authorities, taking into account the specific employment of the MLF.

5. Upon Transfer of Authority (TOA) the operational control (OPCON) for individual component units of the MLF shall be transferred by each Party to the COMMLF.

6. It is responsibility of the Parties to equip, train and maintain the forces available for the MLF to an operational and readiness status coherent with the standards set up for the MLF.

Article 5

Official and working languages

The official languages of the MLF shall be the national languages of the Parties. English shall be the working language. All operational documents shall be issued in this language.

Article 6

Financial and logistic aspects

Each Party assumes all expenses deriving from the constitution of its MLF assets. Common expenses shall be shared among the Parties, in accordance with actual cost arising on the field of joint exercise, training and assignment in the MLF.

Article 7

Implementation arrangements

Miscellaneous technical details, questions concerning the MLF and other operational aspects will be settled in separate specific technical arrangements.

Article 8

Participation in the MLF

On a contingency basis with the consensus of the Parties, NATO and WEU allies, as well as other friendly Nations forces, can join the MLF for training and operations.

Article 9

Security clauses

1. As a general principle each Party shall guarantee the protection of any classified information and material according to their national in force laws and regulations in the field of this Agreement.

2. The transfer of information, documents, technical data and materials, whether classified or unclassified, to third Parties made available under this Agreement, will be subject to prior written approval of the originating government or bodies, unless otherwise specifically agreed among the Parties.

3. A separate Agreement, covering the whole security issue, including specific sets of handling procedures, will have to be develpoped and signed by the relevant Security Authorities of the Parties.

Article 10

Final clauses

1. This Agreement enters into force at the receipt of the last notification of the Parties on the fulfilment of their internal procedures of ratification.
The provisions in this agreement concerning the operations of the Force on the territory of one State Party will become fully effective on the date the agreement on the Status of the Force comes into effect.

2. This Agreement may be amended by the mutual consent of the Parties. The amendment shall be proposed in writing, through diplomatic channels, and shall enter into force according to point 1 of this Article.

3. This Agreement shall remain in force for an unlimited period of time. This Agreement may be terminated by either Party by written notification to the other Parties. It shall cease to be in force six months after the receipt of the notification of termination.

In witness whereof, the undersigned Representatives, duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in Udine on 18 aprile 98 in three originals each in the Italian, Slovenian and Hungarian English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence on interpretation the English version shall prevail.
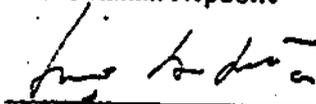
For the Government of the Italian Republic	For the Government of the Republic of Slovenia	For the Government of the Republic of Hungary
[signature]	[signature]	[signature]
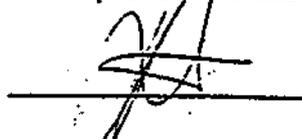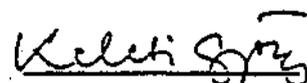
TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA UNGHERESE SULLA COSTITUZIONE DI UNA FORZA TERRESTRE MULTINAZIONALE

Il Governo della Repubblica Italiana, il Governo della Repubblica di Slovenia e il Governo della Repubblica Ungherese (da qui in poi denominati "le Parti"),

Confermato il loro pieno impegno volto a migliorare la stabilità in Europa;

Sottolineata l'importanza di una cooperazione trilaterale nel campo della sicurezza, basata su interessi reciproci e sullo sviluppo delle relazioni militari;

Evidenziata l'importanza di una cooperazione militare multinazionale e di uno dei suoi aspetti principali, le forze multinazionali, che rappresentano una manifestazione politica altamente significativa di solidarietà e coesione ed un mezzo per migliorare l'interoperabilità e l'efficienza;

Richiamato il valore politico della Dichiarazione Congiunta d'Intenti firmata dai Ministri della Difesa il 13 novembre 1997 a Budapest,

hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Scopo dell'Accordo

1. Le Parti, in conformità con le proprie leggi nazionali vigenti e nel rispetto dei propri impegni internazionali, costituiranno una Forza Terrestre Multinazionale (da qui in poi denominata MLF). Sulla base di questo fondamento politico-militare ed in virtù di considerazioni di ordine geografico e geostrategico, l'MLF sarà costituita da una formazione di fanteria leggera a livello di Brigata.

2. Lo scopo generale dell'MLF è di:

   - costituire una brigata di fanteria leggera prontamente disponibile e altamente operativa, capace di fornire una risposta militare efficace alle nuove sfide emergenti;
   - migliorare il livello d'interoperabilità fra le tre Parti che costituiranno l'MLF, potenziando la conoscenza reciproca e l'adozione di procedure operative concordate in comune.

3. In tale quadro, l'obiettivo principale è di contribuire alla sicurezza internazionale generale attraverso:

   - la dissuasione nei confronti di potenziali avversari con la dimostrazione di una capacità militare efficace e credibile;
   - la proiezione della forza nelle aree di crisi per operazioni di gestione della crisi.

4. Al fine di soddisfare il suddetto obiettivo, l'MLF dovrà essere in grado di:

   - pianificare e svolgere attività addestrative multinazionali "visibili", volte a raggiungere e mantenere un'alta efficacia operativa, nonché contribuire al potenziamento dell'interoperabilità;
   - effettuare operazioni di supporto della pace, che spaziano dalle missioni di aiuto umanitario, ricerca e soccorso a compiti di mantenimento della pace, fino a compiti di combattimento in operazioni di gestione della crisi, come specificato nell'Articolo 2.

5. Le missioni identificate nella Dichiarazione di Petersberg della UEO rientrano, pertanto, nei compiti dell'MLF.
   L'area geografica d'impiego potrebbe includere tutta l'Europa, in particolare l'Europa Centro-Orientale e l'Europa Sud-Orientale, specialmente in teatri operativi caratterizzati da terreno accidentato, disagevole o con scarsa mobilità terrestre e soggetta a difficili condizioni climatiche. E' tuttavia possibile che l'MLF o una parte di essa possa essere richiesta per operare anche "fuori dell'area Europea", soprattutto come forza umanitaria, di mantenimento della pace, di prevenzione o interposizione.

Articolo 2

Contesto d'Impiego

1. L'MLF, che col tempo potrebbe essere aperta ad altri Paesi, può essere impiegata in un contesto trilaterale o multinazionale. Sarà anche disponibile per la UEO, oppure potrà essere impiegata in ambito NATO, in conformità alle procedure di tali organizzazioni.

2. L'MLF sarà di norma impiegata sotto il mandato del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, o dell'OSCE o di altre Organizzazioni Internazionali.

3. L'impiego dell'MLF, sia nel contesto trilaterale che di organizzazioni internazionali, e prescindendo dalla tipologia della missione fra quelle previste nell'Articolo 1, richiederà che le Parti adottino in precedenza una decisione unanime.

4. L'MLF riceverà istruzioni, normalmente tramite una Catena operativa di Comando, da un Gruppo Direttivo Politico-Militare ad alto livello (da qui in poi denominato PMSG), in cui saranno inclusi rappresentanti di alto grado dei Ministeri degli Affari Esteri, Ministeri della Difesa (MOD) e degli Stati Maggiori nazionali delle Parti. Il PMSG stabilirà le condizioni per lo spiegamento e l'impiego operativo dell'MLF e per le attività addestrative.

5. Il PMSG sarà supportato da un Gruppo di Lavoro Politico-Militare a livello di staff multinazionale, in cui saranno inclusi tecnici esperti rappresentanti dei Ministeri della Difesa e degli Stati Maggiori di Forza Armata, che si riunirà quando necessario.
   Tali strutture costituiranno anche un foro in cui discutere sullo sviluppo dell'MLF.

Articolo 3

Forza e Struttura di Comando

1. L'MLF è una Forza costituita da strutture permanenti integrate di Comando ed unità designate, che si basa sul concetto di "Nazione framework", o "Nazione guida"

2. Il concetto di "Nazione framework" implica che non esista uno stazionamento permanente di forze al di fuori delle loro usuali sedi nazionali. Il livello adeguato d'integrazione sarà raggiunto tramite l'assegnazione di personale delle altre Parti al Quartier Generale della Brigata della "Nazione framework". Ciò faciliterà anche l'integrazione delle diverse componenti all'inizio di un'operazione o esercitazione.

3. La Repubblica Italiana, in qualità di "Nazione guida", fornirà il Comandante dell'MLF e la maggior parte della struttura del Quartier Generale della Brigata, rinforzata su base permanente da un numero selezionato di personale delle altri Parti e, all'evenienza, adeguatamente incrementato.

4. Le unità designate sono le seguenti:

   - tre (3) reggimenti o battaglioni di fanteria: uno per ciascuna delle Parti;
   - un reggimento di artiglieria, fornito dalla Repubblica Italiana;
   - unità di supporto della brigata, fornite dalla Repubblica Italiana, con l'aggiunta degli Elementi di Supporto Nazionali (NSE) necessari.

   Ciascuna Parte manterrà l'assoluta libertà nella designazione delle proprie unità nell'MLF.

5. Le unità designate non sono assegnate permanentemente, ma pronte "su chiamata", ciò allo scopo di facilitare la raccolta e la creazione della forza.

6. Le unità costituenti l'MLF saranno Forze "riunite su richiesta". Ogni Parte dovrà designarle annualmente, a fine anno, per l'anno successivo.

Articolo 4

Addestramento e Attivazione dell'MLF.

1. Una volta attivata l'MLF, il Comandante della Brigata della "Nazione framework" sarà nominato Comandante della Forza Terrestre Multinazionale (da qui in poi denominato COMMLF).

2. Per la pianificazione e lo svolgimento di operazioni ed esercitazioni, il COMMLF fornirà il nucleo centrale dello staff della MLF, nel quale è già compreso personale delle altre Parti, e richiederà gli incrementi necessari per il compito del momento.

3. Sulla base delle direttive ricevute, il COMMLF:

- sarà responsabile della pianificazione operativa;
- contribuirà alla definizione degli standard addestrativi e dei requisiti logistici che le componenti nazionali dovranno raggiungere;
- pianificherà ed effettuerà le esercitazioni con le truppe (LIVEX) e le esercitazioni per Posti Comando (CPX);
- stabilirà un collegamento con altre forze multinazionali esistenti, allo scopo di scambiare informazioni per la pianificazione delle attività.

4. In operazione ed esercitazione, la Catena di Comando operativa sarà stabilita congiuntamente dalle Autorità Nazionali, tenendo conto dell'impiego specifico dell'MLF.

5. Al Trasferimento di Autorità (TOA), il controllo operativo (OPCON) delle singole unità componenti l'MLF sarà trasferito da ognuna delle Parti al COMMLF.

6. E' compito delle Parti equipaggiare, addestrare e mantenere le forze disponibili per l'MLF ad un livello operativo e di prontezza coerente con gli standard stabiliti per l'MLF.

Articolo 5

Lingue ufficiali e lingua di lavoro.

Le lingue ufficiali dell'MLF saranno le lingue nazionali delle Parti. La lingua di lavoro sarà l'inglese. Tutti i documenti operativi saranno redatti in inglese.

Articolo 6

Aspetti finanziari e logistici.

Ogni Parte si farà carico di tutte le spese derivanti dalle proprie attività necessarie per la costituzione della MLF.
Le spese comuni, sostenute nel settore delle esercitazioni, addestramento e compiti congiunti dell'MLF, saranno suddivise tra le Parti in base ai costi effettivi sostenuti.

Articolo 7

Accordi per l'attuazione.

I dettagli tecnici, le questioni concernenti l'MLF ed altri aspetti operativi, saranno definiti in specifici accordi tecnici separati.

Articolo 8

Partecipazione all'MLF.

Su basi contingenti e con il consenso delle Parti, i Paesi alleati NATO e WEU come altre Nazioni amiche, possono entrare nell'MLF per fini di addestramento e svolgimento di operazioni.

Articolo 9

Clausole di sicurezza.

1. In linea generale, ogni Parte assicurerà la protezione di ogni informazione e materiale classificato nel rispetto delle proprie leggi in vigore e norme nazionali vigenti nel settore d'interesse del presente Accordo.

2. Il trasferimento a Parti terze di informazioni, documenti, materiali e dati tecnici, sia classificati che non classificati, resi disponibili in base al presente Accordo, sarà subordinato ad una precedente approvazione scritta del governo o organismo che li origina, a meno che non sia specificamente concordato in modo diverso fra le Parti.

3. Un Accordo separato, riguardante l'intera problematica della sicurezza e comprendente procedure specifiche di trattazione, sarà messo a punto e firmato dalle Parti.

Articolo 10

Clausole finali.

1. Il presente Accordo entra in vigore alla ricezione dell'ultima notifica delle Parti sul completamento delle relative procedure interne di ratifica.
Le disposizioni del presente accordo relative alle operazioni della Forza nel territorio di uno degli Stati parte, acquisteranno piena efficacia alla data di entrata in vigore dell'accordo sullo statuto della Forza stessa.

2. Il presente Accordo può essere emendato con il reciproco accordo delle Parti. L'emendamento dovrà essere proposto per iscritto tramite i canali diplomatici ed entrerà in vigore secondo quanto indicato al punto 1 del presente Articolo.

3. Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo illimitato di tempo. All'Accordo può essere posto termine da una qualsiasi delle Parti con notifica scritta alle altre Parti. L'Accordo cesserà di essere valido sei mesi dopo la ricezione della notifica di cessazione.

In fede, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Udine il 18 aprile 98 in tre originali in ciascuna delle lingue italiana, slovena, ungherese ed inglese, tutti i testi sono ugualmente autentici. In caso di divergenza d'interpretazione prevarrà la versione inglese.
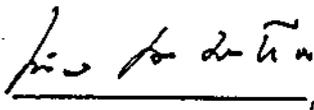
Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo della Repubblica di Slovenia	Per il Governo della Repubblica Ungherese
[firma]	[firma]	Kelti Gyz
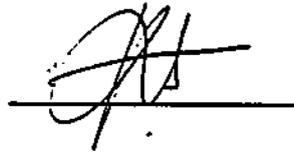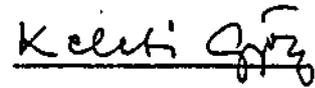
LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3998):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI), il 4 maggio 1999.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 15 giugno 1999, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione l'8 settembre 1999.

Relazione scritta annunciata il 28 settembre 1999 (atto n. 3998/*A* - relatore sen. VOLCIC).

Esaminato in aula ed approvato il 28 settembre 1999.

Camera dei deputati (atto n. 6404):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 4 ottobre 1999, con pareri delle commissioni I, II, IV e V.

Esaminato dalla III commissione il 19 gennaio 2000.

Esaminato in aula il 14 febbraio 2000 ed approvato il 21 marzo 2000.

00G0147

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 aprile 2000.

Indizione dei comizi elettorali per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 6 della circoscrizione Sardegna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la comunicazione del Presidente della Camera dei deputati n. 2000/0013484/GEN/PI in data 7 aprile 2000, relativa alla vacanza del seggio attribuito con sistema maggioritario nel collegio uninominale n. 6 della circoscrizione Sardegna;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 aprile 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. I comizi per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale numero 6 della circoscrizione Sardegna sono convocati per il giorno di domenica 18 giugno 2000.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 24 aprile 2000

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

004497

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 12 aprile 2000.

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di concessione dell'indennizzo previsto ai sensi dell'art. 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante disposizioni sulla riforma della disciplina relativa al settore del commercio;

Visto in particolare l'art. 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che prevede la concessione di un indennizzo a favore dei soggetti titolari di esercizio di vicinato che cessano l'attività e restituiscono il titolo autorizzatorio, al fine di favorire la loro ricollocazione professionale, con una dotazione finanziaria complessiva pari a lire cento miliardi;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 23 giugno 1999, n. 252, recante norme per la concessione del predetto indennizzo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 180 del 3 agosto 1999;

Visto in particolare il comma 3 dell'art. 4 del citato decreto interministeriale che prevede che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende nota la data dell'accertata esaurimento dei fondi e che le domande pervenute successivamente a tale data sono restituite;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 187 dell'11 agosto 1999 con il quale sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande di concessione del citato indennizzo con decorrenza dal 1° ottobre 1999 e stabilite le modalità di presentazione delle domande;

Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 236 del 7 ottobre 1999, con il quale è stato accertato alla data del 4 ottobre 1999 l'esaurimento dei fondi disponibili e sono stati chiusi i termini a decorrere dalla data della sua pubblicazione, e cioè dal 7 ottobre 1999;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 marzo 2000 con il quale è stato ripartito per l'anno 2000 il fondo per gli interventi agevolativi alle imprese con la previsione di un ulteriore stanziamento a favore delle finalità del predetto art. 25 del decreto legislativo n. 114 del 1998 pari a lire cento miliardi;

Ritenuto in conseguenza del predetto rifinanziamento, di dover procedere alla concessione dell'indennizzo anche alle richieste inoltrate fino al 6 ottobre 1999, nonché alla riapertura dei termini per la presentazione di nuove domande;

Decreta:

Art. 1.

A parziale modifica del decreto 5 ottobre 1999 le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dovranno esaminare le richieste di indennizzo ai sensi dell'art. 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, presentate entro il 6 ottobre 1999, ai fini dell'ammissione ai contributi.

Art. 2.

1. Nei limiti delle restanti risorse finanziarie, a partire dal 5 giugno 2000 possono essere presentate le nuove domande per la richiesta dell'indennizzo previsto ai sensi dell'art. 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; non saranno prese in considerazione le domande presentate anteriormente alla predetta data.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi con comunicato da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Le domande presentate oltre tale data verranno restituite alle imprese istanti.

Con successivo provvedimento il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà a stabilire le modalità di presentazione delle domande.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2000

Il Ministro: LETTA

00A4443

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 18 aprile 2000.

Proroga dell'esercizio della pesca professionale del novellame da consumo in tutti i compartimenti marittimi.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la lege 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione alla predetta legge ed in particolare l'art. 126;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante piano per la razionalizzione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1996 recante disciplina della pesca del novellame da consumo;

Visto il decreto ministeriale 23 novembre 1999 concernente l'esercizio della pesca professionale del novellame da consumo per la campagna di pesca 2000;

Considerato che l'esercizio della pesca in questione ha ricevuto limitazioni temporali a causa delle avverse condizioni meteomarine;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 2000 che ha prorogato al 30 aprile 2000 l'esercizio della pesca del novellame da consumo nei compartimenti marittimi di Taranto e di Crotone;

Ritenuto opportuno concedere una proroga per l'esercizio della attività in questione fino al 30 aprile 2000 anche in tutti gli altri compartimenti marittimi in maniera da consentire il recupero delle giornate di pesca non effettuate a causa delle avverse condizioni meteomarine;

Decreta:

L'esercizio della pesca professionale del novellame da consumo è consentito fino al 30 aprile 2000 in tutti i compartimenti marittimi.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2000

Il Ministro: DE CASTRO

00A4444

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 22 marzo 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa di consumo Tavianese - Società cooperativa a r.l.», in Taviano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 31 gennaio 2000 per materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la sentenza in data 23 novembre 1999, depositata in cancelleria il 29 novembre 1999 con la quale il tribunale di Lecce ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Cooperativa di consumo Tavianese - Soc. cooperativa a r.l.», con sede in Taviano (Lecce);

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa di consumo Tavianese - Società cooperativa a r.l.», con sede in Taviano (Lecce), costituita in data 20 gennaio 1981 con atto a rogito notaio Giorgio Cascione di Presicce (Lecce), omologato dal tribunale di Lecce con decreto del 9 febbraio 1981, iscritta al n. 5922, del registro delle società, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Massimo Perrone, nato a Nardò (Lecce) il 28 settembre 1965 ed ivi residente in via T. Tasso, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2000

p. *Il Ministro:* CARON

00A4445

DECRETO 22 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mira componenti, unità di Milazzo. (Decreto n. 27979).

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Mira componenti, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 22 marzo 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 22 marzo 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mira componenti, con sede in Aprilia (Latina), e unità di Milazzo (Messina), per un massimo di 92 unità lavorative, per il periodo dal 16 marzo 1998 al 15 settembre 1998.

Istanza aziendale presentata il 23 aprile 1998 con decorrenza 16 marzo 1998.

Art. 2.

Il trattamento di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 16 settembre 1998 al 15 marzo 1999.

Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1998 con decorrenza 16 settembre 1999, unità di Milazzo (Messina), per un massimo di 92 unità lavorative.

Art. 3.

Il trattamento di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato per il periodo dal 16 marzo 1999 al 20 giugno 1999.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1999 con decorrenza 16 marzo 1999, unità di Milazzo (Messina), per un massimo di 92 unità lavorative.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4447

DECRETO 22 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SIAM, unità di Gricignano d'Aversa. (Decreto n. 27980).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. SIAM, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 22 marzo 2000 con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 22 marzo 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SIAM, con sede in Gricignano d'Aversa (Caserta), e unità di Gricignano d'Aversa (Caserta), (NID 9915CE0017), per un massimo di 6 unità lavorative, per il periodo dal 1° luglio 1999 al 31 dicembre 1999.

Istanza aziendale presentata il 25 agosto 1999 con decorrenza 1° luglio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del tratta-

mento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4448

DECRETO 22 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceramica delle Puglie, unità di Monopoli. (Decreto n. 27981).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza con la quale viene richiesto l'accertamento dei presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per la ditta S.r.l. Ceramica delle Puglie;

Visto il decreto ministeriale datato 11 dicembre 1998, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 16 novembre 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 marzo 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceramica delle Puglie, con sede in Monopoli (Bari), e unità di Monopoli (Bari), (NID 9916BA0049), per un massimo di 301 unità lavorative, per il periodo dal 16 novembre 1999 al 15 maggio 2000.

Art. 3, comma 2, legge n. 223/1991 - Decreto tribunale del 16 novembre 1998.

Contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4449

DECRETO 23 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.D.A. - Advanced Development Attractions, unità di L'Aquila. (Decreto n. 27982).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. A.D.A. - Advanced Development Attractions, tendente ad ottenere la cor-

responsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 17 marzo 2000, con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 marzo 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.D.A. - Advanced Development Attractions, con sede in L'Aquila, e unità di L'Aquila, (NID 9913AQ0015), per un massimo di 93 unità lavorative, per il periodo dal 2 novembre 1999 al 1° maggio 2000.

Istanza aziendale presentata il 15 novembre 1999 con decorrenza 2 novembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4450

DECRETO 23 marzo 2000.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per ristrutturazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. S.E.P. Società edizioni e pubblicazioni «Il Secolo XIX», unità di Genova. (Decreto n. 27983).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 17 marzo 2000, con il quale è stata accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, della ditta S.p.a. S.E.P. Società edizioni e pubblicazioni «Il Secolo XIX»

Visto il decreto ministeriale datato 30 marzo 1999 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° luglio 1998, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattanento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di ristrutturazione aziendale intervenuto con il decreto ministeriale del 17 marzo 2000, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla - S.p.a. S.E.P. Società edizioni e pubblicazioni «Il Secolo XIX» sede in Genova, unità di Genova (NID 9909GE0033) per un massimo di 12 dipendenti prepensionabili per il periodo dal 1° luglio 1999 al 31 dicembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4451

DECRETO 23 marzo 2000.

Concessione al trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Valentini confezioni, unità di Magliano dei Marsi. (Decreto n. 27984).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.a.s. Valentini confezioni tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 17 marzo 2000, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 marzo 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla - S.a.s. Valentini confezioni con sede in Roma, unità di Magliano dei Marsi (L'Aquila), (NID9913AQ0014) per un massimo di 15 unità lavorative per il periodo dal 27 settembre 1999 al 26 marzo 2000.

Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1999 con decorrenza 27 settembre 1999.

L'Istituto nazionale e della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale e della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4452

DECRETO 23 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Biomasse Italia, unità di Crotone. (Decreto n. 27985).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Biomasse Italia, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 17 marzo 2000, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 marzo 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Biomasse Italia con sede in Crotone, unità di Crotone, per un massimo di 32 unità lavorative per il periodo dal 23 novembre 1999 al 22 maggio 2000.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1999 con decorrenza 23 novembre 1999.

L'istituto nazionale e della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con

particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4453

DECRETO 23 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cellulosa 2000, unità di Crotone. (Decreto n. 27986).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Cellulosa 2000, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 17 marzo 2000, con il quale è stato approvato il programma di crisi aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 marzo 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cellulosa 2000 con sede in Crotone, unità di Crotone, per un massimo di 49 unità lavorative per il periodo dal 23 novembre 1999 al 22 maggio 2000.

Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1999 con decorrenza 23 novembre 1999.

L'istituto nazionale e della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale e della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4454

DECRETO 23 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Emiliana tessile, unità di Cetraro. (Decreto n. 27987).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Emiliana tessile, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 17 marzo 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 marzo 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Emiliana tessile, con sede in Correggio (Reggio Emilia), unità di Cetraro (Cosenza), per un massimo di 34 unità lavorative, per il periodo dal 1° luglio 1999 al 31 gennaio 2000.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1999 con decorrenza 1° luglio 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4455

DECRETO 23 marzo 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tubi ghisa, unità di Cogoleto. (Decreto n. 27988).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Tubi ghisa, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 17 marzo 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 17 giugno 1998, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 16 dicembre 1997, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 marzo 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tubi ghisa, con sede in Cogoleto (Genova), unità di Cogoleto (Genova), (NID 9904GE0039) per un massimo di 20 unità lavorative, per il periodo dal 16 dicembre 1999 al 15 giugno 2000.

Istanza aziendale presentata il 16 dicembre 1999 con decorrenza 16 dicembre 1999.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2000

Il direttore generale: DADDI

00A4456

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 29 marzo 2000.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Asti S.p.a. all'emissione di assegni circolari.

LA BANCA D'ITALIA

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che, all'art. 49, attribuisce alla Banca d'Italia la competenza ad autorizzare le banche all'emissione di assegni circolari;

Vista l'istanza della Cassa di risparmio di Asti S.p.a., con sede legale in Asti, piazza Libertà n. 23 e capitale sociale di L. 263.875.000.000;

Considerato che la banca suddetta risponde ai requisiti previsti dalle istruzioni di vigilanza vigenti, detenendo un patrimonio di vigilanza non inferiore al limite minimo di 25 milioni di euro, e presentando assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento;

Autorizza

la Cassa di risparmio di Asti S.p.a. all'emissione di assegni circolari.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla pubblicazione dello stesso, da parte della Banca d'Italia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2000

p. *Il direttore generale:* PONTOLILLO

00A4467

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 1° febbraio 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e sucessive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 Agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi accademici dell'Università degli studi di Palermo, consiglio della facoltà di lettere e filosofia seduta del 6 luglio 1999, senato accademico seduta del 22 settembre 1999;

Decreta:

la quadriennalizzazione della disciplina «lingua e letteratura albanese» a partire dall'anno accademico 1999/2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 1° febbraio 2000

Il rettore: SILVESTRI

00A4464

DECRETO RETTORALE 29 febbraio 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi accademici dell'Università degli studi di Palermo, consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, seduta del 2 luglio 1999, senato accademico seduta del 22 settembre 1999;

Decreta

l'attivazione dell'insegnamento di esperimentazioni di fisica del corso di laurea in matematica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 29 febbraio 2000

Il rettore: SILVESTRI

00A4465

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 10 aprile 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare agli articoli 6 e 16;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante «Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica», ed in particolare l'art. 1 che disciplina il funzionamento dei nuclei di valutazione interna degli atenei;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, ed in particolare all'art. 38, relativamente alle modifiche allo statuto medesimo;

Visto il regolamento generale di Ateneo transitorio, ed in particolare all'art. 3, relativamente alle modifiche allo statuto medesimo;

Preso atto dei pareri espressi consiglio degli studenti, adunanza del 24 novembre 1999, e dal consiglio delle strutture scientifiche, adunanza del 17 novembre 1999;

Vista la deliberazione del senato accademico di data 8 febbraio 2000, con cui, acquisito il parere conforme del consiglio di amministrazione del 30 novembre 1999, è stato approvato l'inserimento nello statuto dell'Università degli studi di Trieste di un art. 32-*bis,* relativo all'istituzione e al funzionamento di un nucleo di valutazione di Ateneo;

Vista la nota rettorale del 15 febbraio 2000, prot. n. 20000003528, di trasmissione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica della deliberazione del senato accademico dell'8 febbraio 2000 di approvazione della succitata modifica allo statuto dell'Università degli studi di Trieste;

Vista la nota del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di data 28 marzo 2000, prot. n. 351, assunta a protocollo dell'Università degli studi di Trieste n. 20000009079 di data 6 aprile 2000, non contenente alcun rilievo in merito alla modifica succitata;

Ritenuto che sia stato utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per la modifica dello statuto dell'Università degli studi di Trieste;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente modifica allo statuto dell'Università degli studi di Trieste, che prevede l'inserimento dell'art. 32-*bis* «Nucleo di valutazione di Ateneo»:

«Art. 32-*bis (Nucleo di valutazione di Ateneo)*. 1. L'Università adotta un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Le funzioni di valutazione sono svolte dal nucleo di valutazione di Ateneo composto da cinque a nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della valutazione anche in ambito non accademico.

3. Il nucleo di valutazione di Ateneo dura in carica in corrispondenza con il mandato del rettore. I relativi membri sono nominati dal rettore con proprio decreto, sentiti il senato accademico ed il consiglio di ammini-

strazione. I membri del nucleo designano fra essi il presidente ed il segretario che sono nominati con decreto rettorale.

4. L'Università assicura al nucleo di valutazione di Ateneo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati ed alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.».

Art. 2.

La summenzionata modifica allo statuto dell'Università degli studi di Trieste entra in vigore il giorno successivo alla sottoscrizione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale,* ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per conoscenza.

Trieste, 10 aprile 2000

Il rettore: DEL CARO

00A4466

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Soppressione dell'agenzia consolare onoraria in Assab (Eritrea)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Articolo unico

L'agenzia consolare onoraria in Assab (Eritrea) è soppressa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2000

Il Direttore generale: DOMINEDÒ

00A4469

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di ricompense al merito dell'Esercito

Con decreti ministeriali 4 ottobre 1999 sono state conferite le seguenti ricompense al merito dell'Esercito.

Croci di bronzo

Al car. Giovanni De Benedictis, nato il 10 gennaio 1968 a Pescara, con la motivazione:

«dando prova di eccezionali qualità sportive ed elevato temperamento agonistico, conquistava alla XXV olimpiade la medaglia di bronzo nella specialità marcia 20 km, contribuendo significativamente anche sul piano internazionale al prestigio dell'Arma dei carabinieri e dell'Esercito».

Barcellona (Spagna), 31 luglio 1992

Al car. sc. Johann Passler, nato il 18 agosto 1961 a Rasun/Anterselva (Bolzano), con la motivazione:

«dotato di eccezionali qualità sportive ed elevato temperamento agonistico, conquistava alle XV olimpiadi invernali la medaglia di bronzo nelle specialità di biathlon, 20 km e staffetta 4 × 7,5 km, concorrendo così ad elevare, in Italia ed all'estero, il prestigio dell'Arma dei carabinieri e dell'Esercito».

Calgary (Canada), 23-26 febbraio 1988

Al car. Andreas Zingerle, nato il 25 novembre 1961 a Rasun/Anterselva (Bolzano), con la motivazione:

«dotato di eccezionali qualità sportive ed elevato temperamento agonistico, conquistava alle XV olimpiadi invernali la medaglia di bronzo nella specialità di biathlon, staffetta 4 × 7,5 km, concorrendo così ad elevare, in Italia ed all'estero, il prestigio dell'Arma dei carabinieri e dell'Esercito».

Calgary (Canadà), 23-26 febbraio 1988

Croci d'argento

All'app. cc Silvio Fauner, nato il 1º novembre 1968 a Pieve di Cadore (Belluno), con la motivazione:

«atleta della sezione sport invernali del centro sportivo Carabinieri, dando prova di eccezionali qualità sportive ed elevato temperamento agonistico, partecipava ai XVIII giochi olimpici, conquistando la medaglia d'argento nella staffetta 4 × 10 km e la medaglia di bronzo nello sci di fondo km 30 tecnica classica, concorrendo così ad elevare, in Italia e all'estero, il prestigio dell'Arma dei carabinieri e dell'Esercito».

Nagano (Giappone), 7-22 febbraio 1998

Al car. sc. Armin Zoggeler, nato il 4 gennaio 1974 a Merano (Bolzano), con la motivazione:

«atleta della sezione sport invernali del centro sportivo Carabinieri, dando prova di eccezionali qualità sportive ed elevato temperamento agonistico, partecipava ai XVIII giochi olimpici, conquistando la medaglia d'argento nella specialità di slittino singolo e concorrendo così ad elevare, in Italia e all'estero, il prestigio dell'Arma dei carabinieri e dell'Esercito».

Nagano (Giappone), 7-22 febbraio 1998

Croci d'oro

All'app. cc Gunther Johann Huber, nato il 28 ottobre 1965 a Brunico (Bolzano), con la motivazione:

«atleta della sezione sport invernali del centro sportivo Carabinieri, dando prova di eccezionali qualità sportive ed elevato temperamento agonistico, partecipava ai XVIII giochi olimpici, conquistando la medaglia d'oro nella specialità di bob e concorrendo così ad elevare, in Italia e all'estero, il prestigio dell'Arma dei carabinieri e dell'Esercito».

Nagano (Giappone), 7-22 febbraio 1998

Al car. sc. Antonio Tartaglia, nato il 13 gennaio 1968 a Casalbordino (Chieti), con la motivazione:

«atleta della sezione sport invernali del centro sportivo Carabinieri, dando prova di eccezionali qualità sportive ed elevato temperamento agonistico, partecipava ai XVIII giochi olimpici, conquistando la medaglia d'oro nella specialità di bob e concorrendo così ad elevare, in Italia e all'estero, il prestigio dell'Arma dei carabinieri e dell'Esercito».

Nagano (Giappone), 7-22 febbraio 1998

00A4480

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 28 aprile 2000

Dollaro USA	0,9085
Yen giapponese	97,48
Dracma greca	336,20
Corona danese	7,4551
Corona svedese	8,1400
Sterlina	0,57940
Corona norvegese	8,1475
Corona ceca	36,324
Lira cipriota	0,57330
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	258,45
Zloty polacco	4,0607
Tallero sloveno	204,1857
Franco svizzero	1,5710
Dollaro canadese	1,3457
Dollaro australiano	1,5552
Dollaro neozelandese	1,8733
Rand sudafricano	6,2028

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A4557

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Cagli

Con decreto interministeriale n. TC/11765 del 10 novembre 1999 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del terreno ex alveo di mq 545, distinto in catasto del comune di Cagli (Pesaro) al foglio n. 125 - mappale n. 637.

00A4470

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sedalin»

Decreto n. 78 del 29 marzo 2000

Specialità medicinale per uso veterinario SEDALIN.

Titolare A.I.C.: Chassot GmbH - Ravensburg - Germania.

Produttore: Sipharm AG - Sisseln - Svizzera.

Confezionamento primario: Ivers - Lee - Burgdorf - Svizzera.

Confezionamento finale: Chassot AG - Belp - Svizzera.

Operazioni di controllo: Chassot GmbH - Ravensburg - Germania.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: 40 compresse rivestite, A.I.C. n. 102516010.

Composizione: ogni compressa rivestita contiene:

principio attivo: acepromazina maleato BP. Vet. 9,50 mg (equivalente ad acepromazina 7 mg);

eccipienti: così cone indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: gatti e cani di piccola taglia.

Indicazioni terapeutiche: sedazione: eliminazione delle reazioni di difesa durante l'immobilizzazione o la visita dell'animale, in caso di eccitabilità, situazioni stressanti e trasporto.

Premedicazione anestetica e terapia sintomatica del vomito e del mal di viaggio durante trasporti di lunga durata con azione sedativa di diverse ore.

Validità: 48 mesi.

Regime di dispensazione: medicinale soggetto a prescrizione medico-veterinaria non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A4478

Autorizzazione all'immissione in commercio di varie confezioni della specialità medicinale per uso veterinario «Tetraseptin»

Decreto n. 80 del 29 marzo 2000

Specialità medicinale per uso veterinario TETRASEPTIN.

Titolare A.I.C.: Chassot GmbH - Parkstrasse 10 - D - 88212 Ravensburg - Germania.

Produttore: Chassot AG Aemmenmattstrasse 2 - CH - 3123 - Belp - Bern (Svizzera).

I lotti sono controllati presso l'officina farmaceutica del titolare dell'A.I.C.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone da 10 ml, A.I.C. n. 102509015.

Composizione: 1 ml di prodotto contiene:

principio attivo: tetraciclina 100 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: malattie infettive batteriche dell'apparato respiratorio, digerente e urogenitale causate da batteri sensibili alla tetraciclina. È efficace nel trattamento di infezioni causate da tickettsia, clamydia, mycoplasma, borrelia, leptospira e anaplasma: prima della somministrazione dovrebbe essere praticato un test di sensibilità.

Specie di destinazione: cani e gatti.

Validità: 24 mesi in confezione integra correttamente conservata.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 81 del 29 marzo 2000

Specialità medicinale per uso veterinario TETRASEPTIN 200 mg tetracichina, antibatterico, sospensione orale.

Titolare A.I.C.: Chassot GmbH - Parkstrasse 10 - D - 88212 Ravensburg - Germania.

Produttore: Chassot AG Aemmenmattstrasse 2 - CH - 3123 - Belp - Bern (Svizzera).

I lotti sono controllati presso l'officina farmaceutica del titolare dell'A.I.C.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 10 ml - A.I.C. n. 102913011.

Composizione: 1 ml di prodotto contiene:

principio attivo: tetraciclina 200 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: malattie infettive batteriche dell'apparato respiratorio, digerente e urogenitale causate da batteri sensibili alla tetraciclina. È efficace nel trattamento di infezioni causate da tickettsia, clamydia, mycoplasma, borrelia, leptospira e anaplasma. Prima della somministrazione dovrebbe essere praticato un test di sensibilità.

Specie di destinazione: cani e gatti.

Validità: 24 mesi in confezione integra correttamente conservata.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A4475 - 00A4476

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Adequan im»

Decreto n. 82 del 29 marzo 2000

Specialità medicinale per uso veterinario «ADEQUAN IM» (glicosaminoglicano polisolfato) soluzione iniettabile per cavalli.

Procedura mutuo riconoscimento n. UK/V/0132/01/00.

Titolare A.I.C.: Janssen-Cilag S.p.a. - via M. Buonarroti, 23 - Cologno Monzese (Milano) - codice fiscale 00262280590.

Produttore: Luitpold Pharmaceuticals inc. (USA), con effettuazione delle operazioni di controllo e confezionamento presso Janssen Pharmaceutica N.V. - Beerse (Belgio).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: scatola 7 fiale da 5 ml. A.I.C. n. 102925017.

Composizione: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cavallo.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento della zoppia del cavallo dovuta a malattie traumatiche o degenerative non infettive e non acute delle articolazioni.

Tempo di attesa: nullo.

Validità: 26 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A4477

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Scalibor shampoo»

Decreto n. 83 del 29 marzo 2000

Specialità medicinale per uso veterinario SCALIBOR SHAMPOO.

Procedura mutuo riconoscimento n. FR/V/0112/01/0.

Titolare A.I.C.: Hoechst Roussel Vet S.A. - Romainville - Cedex (Francia) - rappresentata in Italia dalla società Hoechst Roussel Vet S.r.l. - socio unico - Milano.

Produttore: Hoechst Roussel Vet S.A. - Alizay (Francia).

Confezioni e numeri di A.I.C.: scatola contenente un flacone da 170 ml - A.I.C. n. 102918012.

Composizione: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cane.

Indicazioni terapeutiche: infestazioni da parassiti sensibili alla deltametrina. Eliminazione delle pulci (ctenocephalides frlis) e delle zecche (rhipicephalus sanguineus). Prevenzione dalla reinfestazione per due settimane.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: la vendita non è sottoposta alla presentazione di ricetta medico veterinaria.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A4472

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «TS 11»

Decreto n. 86 del 29 marzo 2000

Specialità medicinale per uso veterinario «TS 11» vaccino congelato, a batteri vivi attenuati, contro le infezioni da Mycoplasma gallisepticum dei polli (ceppo ts-11).

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. - con sede legale in Milano.

Produttore: il medicinale veterinario può essere prodotto sia presso lo stabilimento Merial Italia S.p.a. di Chignolo Po (Pavia) sia presso Merial - Lione (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: astuccio 1 flacone da 50 ml (1000 dosi) di vaccino congelato + flacone contagocce. A.I.C. n. 102369016.

Composizione: (ml 0,05 di vaccino scongelato):

principi attivi: mycolpasma gallisepticum, ceppo MG (ts-11), con titolo non inferiore a $10^{7,4}$CCU;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: pollastre future ovaiole da uova da consumo.

Indicazioni terapeutiche: profilassi vaccinale delle infezioni da mycoplasma gallisepticum in pollastre, sane, future ovaiole da uova da consumo.

Tempo di attesa: nulli.

Validità:

validità a temperatura inferiore a – 70 °C: 12 mesi;

validità a temperatura inferiore a – 20 °C: 1 mese;

validità dopo scongelamento a temperatura ambiente: 2 ore.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A4479

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sedalin»

Decreto n. 79 del 29 marzo 2000

Specialità medicinale per uso veterinario SEDALIN 35 mg.

Titolare A.I.C.: Chassot GmbH - Ravensburg - Germania.

Produttore:

Sipharm AG - Sisseln - Svizzera;

confezionamento primario: Ivers - Lee - Burgdorf - Svizzera;

confezionamento finale: Chassot AG - Belp - Svizzera;

operazioni di controllo: Chassot GmbH - Ravensburg - Germania.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

40 compresse rivestite - A.I.C. n. 102930017.

Composizione: ogni compressa rivestita contiene:

principio attivo: acepromazina (come maleato) 35 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeutiche:

sedazione: eliminazione delle reazioni di difesa durante l'immobilizzazione o la visita dell'animale, in caso di eccitabilità, situazioni stressanti e trasporto.

Premedicazione anestetica e terapia sintomatica del vomito e del mal di viaggio durante trasporti di lunga durata con azione sedativa di diverse ore.

Validità: 48 mesi.

Regime di dispensazione: medicinale soggetto a prescrizione medico-veterinaria non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A4474

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Rilexine»

Decreto n. 84 del 29 marzo 2000

Specialità medicinale per uso veterinario RILEXINE.

Titolare A.I.C.: società Virbac S.A. Carros (Francia), rappresentata in Italia dalla società Virbac S.r.l di Milano.

Modifica apportata:

confezioni: è autorizzata l'immissione in commercio delle seguenti nuove confezioni:

120 compresse da 75 mg, A.I.C. n. 100066051;

40 compresse da 600 mg, A.I.C. n. 100066063;

120 compresse da 600 mg, A.I.C. n. 100066075.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

00A4473

Comunicato concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Nicotine patch"».

Nella parte del comunicato: «Estratto del decreto NCR n. 738 del 22 novembre 1999», relativo alla specialità medicinale «NICOTINE PATCH», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 398 del 21 dicembre 1999, alla pagina 30, seconda colonna, ove è indicato «un cerotto di 22 cm^2 di superficie che libera 22 mg di nicotina nelle 24 ore contiene:» si intende scritto «un cerotto di 22 cm^2 di superficie che libera 21 mg di nicotina nelle 24 ore contiene:»

00A4468

Elenco aggiornato dei centri di saggio certificati ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 120 del 27 gennaio 1992, recante l'attuazione delle direttive n. 88/320/CEE e n. 90/18/CEE in materia di ispezioni e verifica della buona pratica di laboratorio (B.P.L).

Viene pubblicato, qui di seguito, l'elenco aggiornato dei centri di saggio certificati ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 120 del 27 gennaio 1992, recante attuazione delle direttive n. 88/320/CEE e n. 90/18/CEE in materia di ispezioni e verifica della buona pratica di laboratorio (B.P.L.).

Centro di Saggio	Via	Città	Prov.	CAP	Certificazione
Abiogen Pharma S.r.l.	Via del Paradiso, 6	Migliarino Pisano	PI	56010	2. 3, 10
Agriparadigma S.r.l.	Via Faentina, 224	Ravenna	RA	48100	5
Angelini Ricerche S.p.A.	Piazzale della Stazione, s.n.c.	S. Palomba - Pomezia	RM	00040	10, 12 (farmacologia)
B.T. Biotecnica S.r.l.	Via G. Ferrari, 21	Saronno	VA	21047	1, 8
Biosearch Italia S.p.A.	Via R. Lepetit, 34	Gerenzano	MI	21040	2, 8,10
Boehringer Mannheim Italia S.p.A.	Viale G. B. Stucchi, 110	Monza	MI	20052	2
Bracco S.p.A.	Via E. Folli, 50	Milano	MI	20134	2, 8, 10, 12 (safety pharmacology)
Cerzoo S.r.l. – Centro di Ricerche per la Zootecnia e l'Ambiente	Loc. Possessione di Fondo	S. Bonico	PC	29100	5, 12 (trattamento di grossi animali-raccolta di campioni)
Chemservice S.p.A.	Via F.lli Beltrami, 11	Novate Milanese	MI	20026	1, 6
Chiesi Farmaceutici S.p.A.	Via Palermo, 26/A Via S. Leonardo, 96	Parma	PR	43100	10, 12 (safety pharmacology)
Chiman S.r.l.	Via XXIV Maggio, 22/A	Piacenza	PC	29100	1, 8 12 (saggi di stabilità)
Dompè S.p.A.	Via Campo di Pile, s/n	L'Aquila	AQ	67100	1, 10
E.R.S.A. - Ente Regionale per la Promozione e lo Sviluppo dell'Agricoltura	ViaSabbatini, 5	Pozzuolo del Friuli	UD	33050	5, 6, 8
Ecol Studio S.r.l. – Società di Ecologia – Analisi Chimiche ed Impianti di Depurazione	Via G. Tovani, snc	Fra. Fornoli – Bagni di Lucca	LU	55026	1
Enichem - Centro di ricerca Istituto "G. Donegani" S.p.A.	Via Fauser, 4	Novara	NO	28100	1

Centro di Saggio	Via	Città	Prov.	CAP	Certificazione
Fatro Industria Chimica Veterinaria S.p.A:	Via Emilia, 285	Ozzano Emilia	BO	40064	2, 6
Fidia - Farmaceutici Italiani Derivati Industriali e Affini S.p.A.	Via Ponte d/Fabbrica, 3/a	Abano Terme	PD	35031	2, 10, 12 (farmacologia)
Glaxo Wellcome S.p.A.	Via A. Fleming, 4	Verona	VR	37125	1, 2, 3, 8, 10
Knoll Farmaceutici S.p.A.	Via Fosse Ardeatine, 2	Liscate	MI	20060	8, 10
I. M. S. S.r.l. – International Medicla Service	Via Laurentina km. 26,500	Pomezia	RM	00040	1, 12 (microbiologia – test di stabilità)
Industrie Chimiche Caffaro S.p.A. - Divisione SIAPA	Via Vittorio Veneto, 7	S. Vincenzo di Galliera	BO	40015	1, 5, 6, 12 (Prove teconologiche relative alla caratterizzazione dei formulati)
Isagro Ricerca S.r.l.	Via Fauser, 4	Novara	NO	28100	2, 5, 6, 7
Istituto di Ricerche e Collaudi "M. Masini" S.r.l.	Via Moscova, 11	Rho	MI	20017	1
Istituto Sperimentale per la Patologia Vegetale – Laboratorio Chimico della Sezione "Difesa delle piante agrarie e del materiale di propagazione"	Via C. G. Bertero, 22	Roma	Rm	00156	5, 6
Italfarmaco S.p.A.	Via dei Lavoratori, 54	Cinisello Balsamo	MI	20092	1, 2, 8, 10
Lab-Analysis S.r.l.	Via Europa, 5	Casanova Lonati	PV	27041	1
Laci S.r.l.	Via Salara, 8 - Z.I. Sambuceto	S. Giovanni Teatino	CH	66020	1, 12 (microbiologia)
Larpest S.r.l.	Via Mandelli, 13	Piacenza	PC	29100	5, 6, 8
Menarini Ricerche S.p.A.	Via Tito Speri, 10	Pomezia	RM	00040	10

Centro di Saggio	Via	Città	Prov.	CAP	Certificazione
Microna S.r.l.	Via E. Thovez, 26	Torino	TO	10131	1, 12 (test di stabilità, microbiologia)
Neotron S.r.l.	Stardello Aggazzotti, 104	S. Maria di Mugnano	MO	41040	1, 6
P.C.D. - Pharmacokinetics & Clinical Development S.r.l.	P.zza S. Cornelio, 9	Trivolzio	PV	27020	10, 12 (bioequivalenza)
Pharmacia & Upjohn S.p.A.	Via Papa Giovanni XXIII, 23	Nerviano	MI	20014	1, 2, 3,1 0,1 2 (farmacodinamica)
Pharmaprogress S.r.l.	Via Grandi, 45/i – Zona Baraccola Ovest	Ancona	AN	60131	1
RBM S.p.A. - Istituto Ricerche Biomediche "Antoine Marxer"	Via Ribes, 1	Colleretto Giacosa	TO	10010	2, 3, 4, 6, 8,1 0, 11, 12 (biotecnologia, safety pharmacology)
RTC - Research Toxicology Centre S.p.A:	Via Tito Speri, 12	Pomezia	RM	00040	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,10, 11, 12 (biotecnologia, microbiologia, test di stabilità, safety pharmacology)
Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.A.	Via Pontina Km. 30,400	Pomezia	RM	00040	1, 2 3, 8, 10, 12 (test di stabilità)
Sipcam S.p.A. - Centro di Saggio "Gagliardini Emilio"	Via Vittorio Veneto, 81	Salerano sul Lambro	LO	20090	1, 5, 6
Stazione Sperimentale per i Combustibili	Via Alcide De Gasperi, 3	S. Donato Milanese	MI	20097	1
Total Inchiostri S.p.A. – LCA Laboratorio di Chimica Analitica	Via Achille Grandi, 3	Settala – fraz. Caleppio	MI	20090	1, 12 (determinazione di residui di additivi in alimenti)
Wyeth Lederle S.p.A.	Via F. Gorgone - Zona Industriale	Catania	CT	95030	2, 8, 10, 12 Test di stabilità, safety pharmacology)

Codice dei tipi di Certificazione

IDCert	Tipo di Certificazione
1	Test Fisico-Chimici
2	Studi di tossicità
3	Studi di mutagenesi
4	Studi di tossicità ambientale su organismi acquatici e terrestri
5	Studi sul comportamento in acqua, terra, aria; bio-accumulazione
6	Studi sui residui
7	Studi sugli effetti sul mesocosmo e ecosistemi naturali
8	Chimica Clinica e Analitica
9	Studi sul campo (residui dei pesticidi)
10	Metabolismo e/o Farmacocinetica
11	Rimozione dei virus/validazione della inattivazione
12	Altri

00A4471

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77